



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 24

01/07/2024

INDICE ARGOMENTI:

- RIPARTO FONDI PER COSTI CONSULTAZIONI ELETTORALI.
- PROROGA RENDICONTAZIONE 2023 FONDI CENTRI ESTIVI.
- PROROGA TARI AL 20 LUGLIO.
- PAGATO IL CONTRIBUTO PER LA SPESA DEI SEGRETARI COMUNALI AI PICCOLI COMUNI INTERESSATI.
- DECRETO SPENDING REVIEW: NON ANCORA DEFINITA L'INTESA SUL RIPARTO.
- SALVAGUARDIA EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO: LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE.
- TARI: GLI AUMENTI PREVISTI E LE COMPONENTI PEREQUATIVE NEL 2024.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

“TRAINING ON THE JOB”

DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
 - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
 - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
 - verifiche di cassa;
 - salvaguardia degli equilibri;
 - bilancio di previsione;
 - variazioni di bilancio e/o peg;
 - riaccertamento residui;
 - rendiconto;
 - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**

- conteggio IVA mensile;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione dell'iva commerciale.

- **Personale:**

- elaborazione stipendi;
- caricamento delle variabili;
- caricamento degli elaborati in contabilità;
- trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. **0173 799526**
info@macpalservizi.it



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RIPARTO FONDI PER COSTI CONSULTAZIONI ELETTORALI.

Il Ministero dell'interno con decreto del 27 giugno 2024 (*consultabile sul sito istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale*) ha effettuato il riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione sostenute in occasione delle consultazioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 abbinata alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale del Piemonte e per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.

Il riparto è stato effettuato, dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi univoco per tutti, applicando parametri predefiniti per ogni Comune definendo l'importo massimo rimborsabile.

Evidenziamo che sono in corso di predisposizione i **pagamenti in acconto**, nella misura del **90 per cento**, dell'importo spettante a ciascun Ente.

Inoltre, con successivo provvedimento, in corso di definizione, verranno assegnate e successivamente erogate le somme spettanti ai comuni interessati dai turni di ballottaggio.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PROROGA RENDICONTAZIONE 2023 FONDI CENTRI ESTIVI.

Il Dipartimento per la Famiglia ha comunicato la **proroga al 31 luglio 2024** del termine per la **rendicontazione fondi centri estivi 2023**.

PROROGA TARI AL 20 LUGLIO.

Il D.L. 60/2024 (*recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di **coesione***) in sede di conversione, e già votato dal Senato, ha previsto all'art 15 ter la **proroga del termine ultimo** per l'approvazione dei **piani finanziari 2024-2025** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le **tariffe 2024** ed i **regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva.

Evidenziamo che la scadenza era già stata prorogata dal 30 aprile al 30 giugno dalla legge di conversione del D.L. 39/2024.

Il citato D.L. ha altresì disposto che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e che sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024 (ovvero il 29 maggio 2024).

Ricordiamo infine che la normativa in vigore dispone che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PAGATO IL CONTRIBUTO PER LA SPESA DEI SEGRETARI COMUNALI AI PICCOLI COMUNI INTERESSATI.

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha comunicato sul proprio sito istituzionale che in data 13 giugno 2024 sono state **erogate le risorse finanziarie assegnate per l'annualità 2024**, ai sensi dell'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023.

Il contributo in questione è quello a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli **incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai Segretari comunali**.

È erogato dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - a seguito della trasmissione dell'elenco dei beneficiari del contributo relativo l'annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

A seguito dell'art. 31-bis del D.L. 152/2021e del citato DPCM 1° maggio 2023 di riparto delle somme spettanti, evidenziamo per maggiore chiarezza che:

- Tale norma ha previsto due diverse forme di sostegno finanziario ai Comuni fino a 5.000 abitanti. In primo luogo, sono state erogati dei fondi finalizzati al concorso alla copertura **dell'onere sostenuto per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale adibito all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR**.
- Per questa linea di finanziamento gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato tale contributo. Tale adempimento deve essere espletato tramite l'applicativo TBEL disponibile sul portale della Direzione centrale per la finanza locale. Le somme eventualmente inutilizzate dovranno essere riversate al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 "Entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno - Recupero, restituzioni e rimborsi vari" l'importo non utilizzato.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- La seconda linea di finanziamento, invece, riguarda la copertura parziale delle **spese sostenute per gli emolumenti del segretario comunale**. In tal caso non è prevista una certificazione su TBEL, ma i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali variazioni del rapporto di servizio con il segretario dal quale possa scaturire l'obbligo di restituzione del contributo. In base al DPCM, sono oggetto di restituzione: 1) la quota di contributo proporzionale ai periodi di vacanza della sede di segreteria, da calcolare secondo la formula indicata dalla circolare; 2) il differenziale, qualora positivo, tra la quota di contributo ricevuta dal comune (*al netto della eventuale restituzione di cui al precedente punto n. 1*) e la spesa effettivamente sostenuta dallo stesso. Con riferimento al punto n. 2), deve essere evidenziato come, al fine di quantificare la spesa effettivamente sostenuta, dovrà essere preso in considerazione l'ammontare degli emolumenti corrisposti al segretario, in conformità al quadro normativo vigente, nell'anno di riferimento, al netto di eventuali voci che, seppur anticipate dall'ente locale, siano oggetto di successivo rimborso in favore del comune.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DECRETO SPENDING REVIEW: NON ANCORA DEFINITA L'INTESA SUL RIPARTO.

Ad oggi non è stata ancora definita in Conferenza Stato-città l'intesa sullo schema di Decreto per la **quantificazione del taglio dei trasferimenti a carico di Comuni, Province e Città Metropolitane per gli anni 2024-2028**.

La definizione dei tagli è importante per i Comuni perché gli importi dovranno essere recepiti in sede di salvaguardia degli equilibri di prossima definizione; ad oggi gli enti sono a conoscenza solo dell'esatta quantificazione del primo taglio sulla spesa derivante dalla cosiddetta Spending Informatica di cui Decreto 29 marzo 2024.

Ricordiamo invece che il secondo taglio complessivo previsto dal comma 533 della Legge di Bilancio 2024, è pari a 250 milioni di cui 200 milioni a carico dei Comuni; questo secondo taglio, più corposo, richiesto agli enti è proprio quello derivante dalle disposizioni previste in Legge di Bilancio che è **parametrato su due grandezze**:

- spesa corrente al netto delle somme impegnate alla Missione 12;
- risorse PNRR assegnate a ciascun ente al netto delle misure che sono state totalmente definanziate.

La Nota Metodologica già a disposizione illustra un meccanismo di calcolo ben più complesso rispetto alle generiche indicazioni della norma ma che pare condurre ad una contribuzione per ogni singolo ente più leggera rispetto alle ipotesi iniziali.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO: LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE.

Nell'ultima Informativa abbiamo trattato delle operazioni relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento del bilancio di previsione. Queste operazioni devono necessariamente avere il **parere dell'organo di revisione** come previsto dall'art. 239, comma b, punto 2 del T.U.E.L.

Elenchiamo la principale documentazione che dovrà essere messa a disposizione dell'organo di revisione per il rilascio del citato parere:

- il conto del bilancio 2024 alla data di riferimento per l'istruttoria
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio;
- il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale, in caso di variazioni della spesa stessa;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere;
- la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato (in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui);
- la dimostrazione della congruità del F.C.D.E. accantonato nel bilancio di previsione;
- l'adeguamento del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) per gli enti che hanno dovuto istituire nel bilancio di previsione 2024-26 tale fondo in quanto ricadenti nelle fattispecie di cui alla legge 145/2018;
- le attestazioni sui tempi di pagamento (*indicatore di ritardo e di tempestività*) nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024.
- la nota informativa sulla modifica dei tempi previsti per la realizzazione e finanziamento lavori pubblici.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

L'organo di revisione dovrà porre particolare attenzione alle seguenti situazioni:

- **dinamica dei flussi di cassa** che molto spesso può risentire di previsioni non del tutto attendibili ed in particolare della dinamica dei flussi relativi agli stati di avanzamento lavori o stati finali del PNRR/PNC e/o di altri lavori finanziati da contributi a rendicontazione (vedasi le considerazioni contenute nella circolare n. 17/2024 di R.G.S.).
- Per gli **enti in disavanzo** e/o in piano di riequilibrio nei quali si dovrà verificare lo stato di avanzamento del recupero del disavanzo; Si ricorda che il principio 4/2 al punto 9.2.25 prevede che la relazione del primo semestre ex art. 188 del Tuel possa essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine del 31 luglio consentendo di fatto all'Organo di revisione di esprimersi con un unico parere.
- Per le **società partecipate** nel caso in cui presentino un **risultato di esercizio negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti **accantonano** nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 21, 1' comma, del D.Lgs 175/2016 TUSP). Disposizione analoga (art. 1 comma 551 Legge 147/2013) per **aziende speciali e istituzioni** ed anche per i **Consorzi** che si ritengono assimilati.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

TARI: GLI AUMENTI PREVISTI E LE COMPONENTI PEREQUATIVE NEL 2024.

Con la deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:

- la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
- i costi emersi a seguito di eventi eccezionali e calamitosi.

La nuova disciplina è **entrata in vigore dal 1° gennaio 2024** e coinvolge **direttamente tutti i contribuenti TARI** a livello nazionale: ARERA ha già stabilito la misura dell'esborso che ogni cittadino dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa Rifiuti, pari complessivamente ad **euro 1,60 per ciascuna utenza.**

La ratio della norma, che sta alla base di questa novità regolatoria, consiste nella necessità di ripartire gli oneri per le due differenti problematiche sull'ambito nazionale, attuando così una perequazione orizzontale.

Gli aumenti previsti per la TARI 2024.

Iniziamo a sottolineare quanto questo ulteriore costo possa incidere sugli incrementi tariffari, incrementi con cui i Comuni continuano a fare i conti ormai da molto tempo. Il 2024, infatti, sarà caratterizzato da almeno 3 fattispecie che incideranno sull'incremento delle tariffe TARI:

- In fase di predisposizione del PEF per il biennio 2024-2025, occorrerà innanzitutto tenere conto del fatto che la determinazione dei costi per il 2024 si fonda sui dati dell'anno a-2, dati che hanno scontato un netto incremento direttamente collegato alla dinamica inflazionistica.
- In secondo luogo, occorrerà prestare attenzione alla rivalutazione monetaria dei costi dell'anno a-2; proprio perché la base di calcolo è quella dei costi 2022 per l'anno 2024 e dei costi 2023 per l'anno 2025, occorrerà considerare un **tasso di incremento monetario del 4,5% per il 2023 e dell'8,8% per il 2024.**

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- Infine, nel PEF 2024-2025 dovranno essere considerati gli **effetti dell'inflazione 2023** che, in fase di redazione del PEF 2022-2025 era stata posta pari a zero. Occorrerà quindi considerare l'effetto di una ulteriore componente a conguaglio determinata tra la differenza dei costi riconosciuti per il 2023 riportati nel PEF 2022-2025 e quelli rideterminati sulla base di un **tasso di rivalutazione per effetto dell'inflazione pari al 4,5%**.

Questioni irrisolte e difficoltà applicative.

Oltre agli aumenti ed alla complessità degli adempimenti di quest'anno, i Comuni dovranno fare i conti anche con le componenti perequative, ovvero con due nuove componenti TARI che determinano non pochi problemi interpretativi.

Emergono, dalla lettura della norma e dagli obblighi che ne discendono per i Comuni, alcuni aspetti riguardanti l'applicazione delle componenti perequative che qui di seguito andiamo ad analizzare. Due di queste componenti **necessitano di chiarimenti** essendo in molti casi già avviato il processo di produzione dei documenti di pagamento TARI per il 2024; i chiarimenti di maggior rilievo riguardano:

- 1) **l'applicazione delle componenti perequative sul "fatturato" o sul riscosso** della TARI o della tariffa corrispettiva;
- 2) la **definizione del concetto di "utenza"**;



Applicazione delle componenti sul fatturato/riscosso.

Si tratta del punto più controverso, in quanto ARERA ritiene che le due componenti debbano essere applicate sul "fatturato" e non sul riscosso. Così operando di riscontrano almeno due motivi di dissenso:

- I Comuni sarebbero **obbligati ad anticipare somme**, che peraltro dovrebbero trovare specifico appostamento nel bilancio comunale, dando così luogo ad una onerosa contabilità in relazione ai versamenti che pervengono nel tempo.
- Sotto il profilo ordinamentale, il Comune diventerebbe un "**obbligato in solido**", chiamato a riversare a proprie spese le quote non pagate dagli utenti (situazione che si verifica nel caso di crediti inesigibili). In questo contesto, la previsione di un'obbligazione solidale pare in contrasto con il disposto normativo in ragione delle diverse caratteristiche del servizio rifiuti che è strumentale al mantenimento dell'igiene urbana e fornisce un servizio alla collettività non riducibile alla componente rivolta a ciascuna singola utenza iscritta.

Dal tenore della norma (art. 2, comma 7, Legge 60/2022) si evince che la componente perequativa si aggiunge all'importo dovuto a titolo di Tari o tariffa corrispettiva, ed è quindi inequivocabilmente a carico dei soggetti passivi della Tari o degli utenti della tariffa corrispettiva. La previsione che la componente sia dovuta dai Comuni o dai gestori dei rifiuti in caso di mancato pagamento da parte del soggetto inciso per legge appare pertanto una estensione della previsione che non trova alcun fondamento giuridico nella norma istitutiva della componente in questione.

Analogamente, se così fosse, si dovrebbe agire per tutti i crediti da prelievo sui rifiuti che non si concretizzano nell'arco della contabilità relativa all'esercizio di fatturazione; il Comune dovrebbe sopperire con risorse proprie che, nel caso di crediti formalmente o sostanzialmente non esigibili, si configurerebbe come **una prestazione patrimoniale** imposta a carico del Comune per via regolatoria e in assenza di previsione normativa.

In definitiva si ritiene che **le quote perequative debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso** a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva, ma occorrerà **attendere una pronuncia** da parte di ARERA.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Concetto di utenza

Le nuove componenti perequative sono espresse in **“in euro/utenza per anno”**, pertanto è sorto il dubbio su come operare nel caso in cui l'utente abbia una sola utenza attiva costituita da più di una singola unità immobiliare (come nel caso ricorrente dell'abitazione con pertinenze garage o cantine), costituite da immobili autonomamente accatastati.

Il dubbio nasce soprattutto con riferimento alla definizione di “utenza” prevista dalla delibera Arera n. 386/2023 in confronto con il D.M. 20 aprile 2017 (art. 2, comma 1, lett. c) che detta la seguente definizione di utenza: *“unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e **riferibili**, a qualsiasi titolo, **ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un -utente-**”.*

Tale definizione di utenza porta dunque a ritenere che per utenza si debba intendere un **“punto di conferimento”**, sicché nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, si è in presenza di una sola utenza.

Evidenziamo due esempi:

- nel caso di un utente che abbia più utenze, come un'abitazione e relative pertinenze (*indipendentemente che siano accatastate autonomamente*) ed una casa a disposizione, dotata anch'essa di pertinenze, si è in presenza di due utenze, così come definite dal DM 20 aprile 2017, e quindi occorrerà applicare due componenti perequative, e non tante quanto sono le unità immobiliari autonomamente accatastate.
- Per quanto riguarda le utenze non domestiche si potrebbe presentare il caso che si verifica quando ad un'unica utenza, generalmente composta da una singola unità immobiliare, sono applicate più categorie tariffarie. Il caso tipico è quello delle attività industriali, per le quali la medesima utenza viene spaccettata per valorizzare le diverse destinazioni di parte dei locali, quali uffici, mense, magazzino, locali di lavorazione; l'utenza (ovvero, il punto di conferimento) è unica e quindi occorre applicare una sola componente perequativa.

Anche le considerazioni sopra espone, con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche, andrebbero chiaramente condivise da ARERA.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Frazionabilità per mesi

Le due componenti perequative sono espresse in *"in euro/utenza per anno"* e pertanto **devono ritenersi frazionabili**, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva. Detto in altri termini, se un utente ha attiva un'utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due. La frazionabilità consegue alla previsione di applicare la misura della componente **"per anno e per utenza"**. Quindi esiste la necessità di frazionarla, in modo che la medesima utenza sia soggetta all'importo annuo previsto per ogni singola utenza, e per ogni singola componente perequativa.

Le conclusioni risultano condivise da Arera.

Modalità di riscossione

Le due componenti perequative in commento sono istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024.

Questo implica che, se il Comune nei primi mesi del 2024 invia degli avvisi (o *in caso di tariffa corrispettiva, delle fatture*) a conguaglio degli importi dovuti per il 2023, le due componenti perequative non devono essere applicate.

Sulla tempistica di riscossione la delibera ARERA non prevede delle scansioni prestabilite, ma sembra potersi desumere che le due componenti debbano essere richieste (o *comunque computate*) **entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Pertanto, i Comuni potranno esigere l'intero importo con l'avviso/fattura con il quale è **richiesto in pagamento dopo il 1° dicembre** (*data a partire dalla quale è possibile richiedere il dovuto con riferimento alle tariffe approvate per l'anno "a", in applicazione di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019*).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Conseguentemente, nel caso in cui l'importo della Tari o tariffa corrispettiva sia rateizzato nel corso dell'anno in due o più rate, il gestore della tariffa non è obbligato a frazionare le due componenti perequative, potendone chiedere l'integrale pagamento con l'ultima rata, purché questa sia emessa nell'anno "a".

Questa impostazione risulta condivisa da ARERA.

Impostazioni contabili nel bilancio.

Iniziamo con la precisazione che non è stata accettata da ARERA la proposta di promuovere l'istituzione di un codice tributo specifico per le componenti perequative, da utilizzare nel modello F/24, al pari di quanto avviene per il TEFA (*componente provinciale della tariffa rifiuti*); tale sistema faciliterebbe il riversamento di quanto riscosso e semplificherebbe di molto la gestione contabile delle componenti perequative.

In assenza di chiarimenti e considerando che **le componenti perequative non hanno natura tributaria**, l'imputazione a bilancio più corretta sembrerebbe essere:

- al Titolo III "Entrate extratributarie", tipologia 500.
- in spesa, il capitolo utilizzato per il trasferimento delle somme a C.S.E.A. (*Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali*) dovrebbe essere iscritto al Titolo I, macroaggregato "Trasferimenti correnti".

Tale impostazione, sufficiente per il solo anno 2024, dovrà poi essere integrata sui bilanci a partire dall'annualità 2025 al fine di prevedere il successivo riversamento di somme che CSEA riassegnerà ai comuni finalizzate al ristoro dei costi sostenuti dai gestori che avranno presentato specifica rendicontazione.

Un legittimo dubbio riguarda **l'eventuale applicazione dell'Iva** sulle componenti perequative ARERA in considerazione del fatto che le somme rendicontate dai gestori saranno soggette a Iva. Una soluzione che solleverebbe i Comuni dalla gestione anche di questo aspetto sarebbe quella di **qualificare il prelievo sul contribuente quale concorso alla costituzione dei Fondi**, presso CSEA, per far fronte rispettivamente ad eventi eccezionali o calamitosi e allo smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare.

WWW.MACPALSERVIZI.IT






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

In questo caso si potrebbe individuare il capitolo in entrata corrispondente alle componenti perequative al Titolo II "**Trasferimenti correnti**" in luogo del citato Titolo III.

Infine, evidenziamo che le componenti perequative di cui al presente articolo **non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**".



RICORDIAMO

CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2024

Entro il 15 giugno (scadenza già prorogata e non perentoria) le amministrazioni pubbliche dovevano presentare la **relazione al conto annuale** delle spese sostenute per il personale con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione (*art. 60 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001*).

L'invio dei dati al sistema SICO può avvenire utilizzando apposite tabelle di rilevazione, in una delle seguenti modalità: a) direttamente dal sito web; b) inviando lo specifico kit Excel; c) tramite la procedura di trasferimento dei dati con FTP.

Evidenziamo che è **IN CORSO DI PUBBLICAZIONE** la circolare relativa con le istruzioni e le scadenze del Conto annuale 2024.

TRASMISSIONI ALLA BDAP

Evidenziamo l'obbligo previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli enti locali di trasmettere alla BDAP i dati relativi al **bilancio di previsione**, (*compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato -art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011-*) ed al **rendiconto di gestione entro 30 giorni dall'approvazione.**



RICORDIAMO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTO TARI

I comuni provvedono all'approvazione dei i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa Corrispettiva (*art. 3, comma 5-quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11 del D.L. 17/052022 n. 50*).

Solo per l'anno 2024, Il termine di approvazione delle tariffe è stato **prorogato al 20 luglio**.

CENTRI ESTIVI, RENDICONTAZIONE SPESE 2023.

Entro il 31 luglio va presentata a rendicontazione, da parte dei Comuni, dei fondi ricevuti per i Centri estivi 2023, secondo la procedura attivata dal Dipartimento per la famiglia. (*Decreto 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, in attuazione dell'art. 42, co. 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85*).



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti** e sia per eventuali **modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse**:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
DA DEFINIRE	RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2024.	
12 LUGLIO	CENSIMENTO DEI BENI IMMOBILI.	
31 LUGLIO	RENDICONTAZIONE SPESE 2023 CENTRI ESTIVI.	
31 LUGLIO	ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO.	
31 LUGLIO	PRESENTAZIONE DEL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2025/2027.	
8 SETTEMBRE	RELAZIONE INIZIO MANDATO.	Per Comuni che non vanno al ballottaggio



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT